

Ambiente. Sei tipologie di comunicazione in base al tipo di rifiuto

Al traguardo il Mud: modello su carta per meno imprese

Entro martedì la dichiarazione In futuro spazio al Sistri

Paola Ficca

Scade martedì 30 aprile il termine entro il quale presentare il Mud (modello unico di dichiarazione ambientale) che "unico" lo è poco ma, invece, impegnativo lo è parecchio. Servirà per dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2012 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato. Il tracciato da seguire è quello di cui al Dpcm 20 dicembre 2012 (si veda «Il Sole24 Ore» del 3 gennaio).

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della sospensione di tutti gli obblighi relativi al Sistri, disposta dall'articolo 52, legge 134/2012, compreso l'invio della scheda Sistri ("mudino"). Quindi quest'anno i rifiuti speciali vanno dichiarati nuovamente con il Mud. Insomma, anche sotto il profilo della trasmissione dati, il Sistri ha fatto tanto rumore per nulla.

Da un punto di vista sostanziale le novità sono tre: tutti tornano a fare la stessa dichiarazione senza il "distinguo" indotti dal Sistri; i trasportatori, dopo due anni di tregua, tornano al Mud; si aggiunge la comunicazione per i Raee (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Sotto il profilo procedurale, invece, le novità non sono poche; tra le molte: non è più richiesto il dato relativo allo stato fisico del rifiuto; i produttori devono indicare la giacenza, cioè la quantità

di rifiuto prodotto nel 2012 e non avviato a recupero o smaltimento; i produttori che esportano rifiuti devono indicare l'attività alla quale il destinatario li ha sottoposti. Per i rifiuti ricevuti da privati, il gestore può indicare la quantità totale senza specificare il singolo privato; inoltre, per le attività di messa in riserva e deposito preliminare gli viene chiesto di indicare la quantità complessiva gestita nel corso dell'anno.

Il Mud consta di sei tipologie di comunicazione: rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; urbani, assimilati e raccolti in convenzione; apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi, la parola chiave è "comunicazione"; infatti, ogni Mud può contenere più comunicazioni. Inoltre, per ogni unità locale va inviata



Mud

• È il modello unico di dichiarazione ambientale, e si articola, a seconda dei soggetti obbligati in: comunicazione rifiuti speciali; comunicazione veicoli fuori uso; comunicazione imballaggi; comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il Mud rimarrà in vigore fino alla piena entrata in operatività del Sistri

to un solo Mud a prescindere dal numero di comunicazioni che contiene.

Da quest'anno la trasmissione su carta è consentita solo per i produttori che nella propria unità locale producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. In questo caso i diritti di segreteria sono pari a 15 euro per ogni unità locale dichiarante. Scendono a 10 per tutte le altre dichiarazioni perché sono tutte informatizzate e vanno inviate telematicamente. Solo per la comunicazione Aee non sono previsti diritti di segreteria. Per la trasmissione telematica i dichiaranti debbono possedere un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart card o Carta nazionale dei servizi o Business key).

Anche sul fronte delle sanzioni il vorticoso succedersi legislativo tutto incentrato sul Sistri ha prodotto i suoi guasti; infatti, sembra proprio che non ci sia più un apparato sanzionatorio per il Mud rifiuti speciali. L'unica sanzione oggi esistente è quella riferita alla scheda Sistri poiché richiamata dal decreto legislativo 205/2010 (come modificato dal Dlgs 121/2011). Inoltre, quando l'articolo 52, comma 1, legge 134/2012, richiama gli articoli 190 e 193 del Codice ambientale e «l'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria» vigente prima della modifica recata dal Dlgs 205/2010, tale richiamo è limitato a registro e formulario e, nel silenzio della legge, non può essere esteso anche al Mud. Questo perché il divieto di estensione analogica compete anche alle sanzioni amministrative e non solo a quelle penali.

Obblighi e sanzioni

Soggetti obbligati	Come va trasmesso	Sanzioni
COMUNICAZIONE RIFIUTI SPECIALI		
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi	Invio alla Ccia competente per territorio esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it	Non sono previste
Produttori, con più di 10 dipendenti, di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e da depurazione delle acque reflue e abbattimento fumi		
Imprese ed enti che recuperano e smaltiscono rifiuti		
Soggetti che effettuano a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti, anche quelli pericolosi prodotti dal dichiarante		
Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione		
COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI		
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati	Invio alla Ccia in via telematica mediante www.mudcomuni.it Se il dichiarante non ha la firma digitale può inviare alla Ccia il modulo presente nel sito con allegata l'attestazione di pagamento	L'articolo 258, comma 5-ter, Dlgs 152/2006 per la omessa, incompleta o inesatta comunicazione prevede la sanzione da 2.600 a 15.500 euro. Per il ritardo fino al 29 giugno la sanzione va da 26 a 160 euro
COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO		
Soggetti che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. Chi gestisce sia veicoli fuori uso sia altri rifiuti deve presentare un solo Mud comprensivo della comunicazione rifiuti speciali e di quella veicoli fuori uso	Invio alla Ccia competente per territorio esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it	L'articolo 13, comma 7, Dlgs 209/2003 per la omessa, incompleta o inesatta comunicazione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro
COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI AEE		
Fabbricanti e venditori di Aee con il proprio marchio	Invio alla Ccia competente per territorio esclusivamente via telematica, tramite il sito www.impresa.gov.it	L'articolo 16, comma 8, Dlgs 151/2005 per la omessa, incompleta o inesatta comunicazione prevede la sanzione da 2.000 a 20.000 euro
Rivenditori con il proprio marchio di Aee prodotte da altri fornitori (*)		
Importatori o chi immette per primo, nel territorio nazionale, Aee nell'ambito di un'attività professionale e le commercializza, anche a distanza		
I consorzi Raee comunicano, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle Aee raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente		
COMUNICAZIONE IMBALLAGGI		
Conai e i sistemi autonomi o cauzionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), Dlgs 152/2006	Va inviata al Catasto nazionale rifiuti presso l'Ispra, tramite il sito www.mudtelematico.it	L'articolo 258, comma 5-bis, Dlgs 152/2006 per la omessa, incompleta o inesatta comunicazione prevede la sanzione da 2.600 a 15.500 euro. Fino al 29 giugno la sanzione va da 26 a 160 euro
COMUNICAZIONE GESTORI RAAE		
Gestori impianti trattamento Raee;	Invio alla Ccia competente per territorio esclusivamente per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it	Non sono previste
Gestori centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome		

(*) Il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore che fabbrica e vende Aee con il suo marchio